



Servizi Demografici ***(certificati, documenti, pratiche)***

I servizi demografici curano i registri della popolazione, lo Stato Civile, le liste elettorali, la leva militare, provvedono a registrare tutte le variazioni che si verificano durante la vita del cittadino dalla nascita fino alla morte.

Predispongono inoltre il rilascio dei libretti di lavoro, delle carte d'identità e dei libretti delle pensioni concessi dagli enti previdenziali e dalla Prefettura.

Le certificazioni dei servizi demografici possono essere richiesti dal diretto interessato, o da un suo familiare maggiorenne, che dovrà produrre un valido documento di riconoscimento, o da chiunque ne abbia interesse, specificandone la motivazione e previa produzione di un valido documento di riconoscimento.

Dove trovare gli uffici dei Servizi Demografici: si trovano ubicati al Parco del Sole - zona Ardizzone - nell'edificio antistante il Palazzo Municipale.

Per informazioni e chiarimenti in ordine ai procedimenti amministrativi che interessano questa unità operativa, di seguito sono riportati i numeri di telefono.

Ufficio dello Stato Civile - tel. 095.7970285

Ufficio dello Stato Civile – sez. certificati - tel. 095.7970282

Ufficio Anagrafe - tel. 095.7970281 / 095.7970385

Ufficio Elettorale - tel. 095.7970283

Ufficio Carte d'Identità - tel. 095.7970291

Ufficio Leva - tel. 095.7970340

Ufficio servizi vari - tel. 095.7970227

Delegazione Comunale - via Merano (ang. via Fallica) - tel. 095.7970205

Ufficio Comunale di Statistica - tel. 095.7970284 / 095.7970287

Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Nel periodo estivo gli uffici sono chiusi durante le ore pomeridiane.

Le dichiarazioni di nascita e di morte si possono effettuare anche nei giorni di sabato e domenica e giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Adozione nazionale ed internazionale

L'adozione è la dichiarazione di volontà espressa dai coniugi uniti in matrimonio, che hanno intenzione di adottare dei minori, in stato di abbandono.

L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale, neppure di fatto, e che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottandi deve superare di almeno diciotto anni e non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Come fare: i coniugi che intendono adottare dei minori devono presentare istanza al Tribunale per i Minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.

Per quanto riguarda l'adozione di minori stranieri è competente il Tribunale per i Minorenni in cui si trova il luogo di residenza degli adottandi.

I coniugi che intendono adottare un minore straniero debbono richiedere al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di idoneità all'adozione.

Per le adozioni internazionali il Tribunale di competenza autorizza la trascrizione nei registri di stato civile del decreto di adozione internazionale da valere nel territorio italiano.

Dove andare: bisogna rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di Catania, e quando perverrà l'atto di adozione al Comune è necessario rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Paternò, che avrà il compito di trascrivere l'atto nei registri di Stato Civile.

Chi può intervenire: i coniugi interessati all'adozione. Se il minore ha compiuto dodici anni, deve essere personalmente sentito dal Tribunale, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Il minore che ha compiuto quattordici anni, non può essere adottato se non manifesta personalmente il suo consenso.

Tempi e iter: i tempi per ottenere l'adozione sono variabili, generalmente occorrono circa 12 mesi.

Costi: nessuno per il cittadino nei confronti dell'Ufficio competente.

Albo degli scrutatori

E' l'iscrizione in un elenco che annualmente viene aggiornato attraverso le istanze che vengono presentate nel mese di novembre da parte dei cittadini che hanno compiuto la maggiore età e non abbiano superato gli anni 70.

I requisiti da dichiarare con autocertificazione sono: il possesso del titolo di studio e l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Chi può intervenire: esclusivamente il singolo cittadino interessato

Albo presidenti del seggio

E' l'iscrizione nell'elenco comunale che annualmente viene aggiornato sulla base delle nuove istanze presentate e/o di eventuali cancellazioni.

Per potere essere inseriti nell'elenco dei Presidenti di Seggio, è necessario trasmettere un'istanza all'Ufficio Elettorale del Comune entro il mese di ottobre di ogni anno, dichiarando di possedere i seguenti requisiti con autocertificazione: di

essere di età inferiore a 70 anni, di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, di non aver riportato condanne penali.

Tutta la documentazione sarà trasmessa alla competente Corte di Appello, che predisporrà l'iscrizione nel suddetto elenco.

Sono automaticamente esclusi:

- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i sanitari delle A.U.S.L. che svolgono funzioni di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici generici;
- i segretari comunali e i dipendenti comunali che prestano servizio presso gli uffici elettorali del Comune
- i candidati alle elezioni.

Coloro che vengono iscritti nell'albo, rimangono iscritti fino a quando non presentano una dichiarazione di rinuncia, raggiungono il limite massimo di età o emigrano. Quindi non devono presentare altre domande negli anni successivi.

Chi può intervenire: esclusivamente il singolo cittadino interessato

Costi: nessuno.

Autenticazione firma

L'autenticazione della firma attesta l'autenticità della firma della persona, dimostra cioè che la firma che compare su un documento non è falsificata.

L'autenticazione della firma, fatta da cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco, è prevista solo per domande rivolte alla Pubblica Amministrazione.

Per i rapporti tra privati è necessario che la firma sia autenticata da un notaio.

L'autentica non è necessaria, se la firma sulla domanda (istanza) viene fatta direttamente in presenza del dipendente addetto a quel procedimento oppure se alla domanda viene allegata una fotocopia del documento di identità dell'interessato.

Chi può intervenire: sono interessati tutti i cittadini che devono presentare domande alla Pubblica Amministrazione e non possono recarsi personalmente all'ufficio che riceve la domanda.

Come: l'interessato deve presentarsi personalmente all'ufficio Servizi Vari con un documento d'identità valido e con il documento che deve essere firmato.

Le persone con comprovati problemi fisici possono usufruire del servizio anagrafico a domicilio.

Leggi e regolamenti: D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Regolamento comunale.

Tempi e iter: l'autentica della firma è immediata.

Autenticazione di fotografie

E' l'identificazione della persona riprodotta nella fotografia.

Chi può intervenire: è richiesta da colui che deve presentare la fotografia au-

tenticata per il rilascio di documenti personali, come per esempio patente, passaporto, porto d'armi, licenza di pesca.

Come: l'interessato deve presentarsi personalmente agli uffici anagrafici con un documento di riconoscimento valido e una fotografia recente formato tessera.

Leggi e regolamenti: D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Tempi e iter: l'autentica è immediata.

Autenticazione copie di documenti

Quando una copia viene autenticata, assume il valore del documento originale. L'autenticazione di copie dunque attesta la conformità di una copia all'originale.

L'autenticazione può essere fatta, sempre presentando l'originale del documento, dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, o da quello che detiene l'originale, o da quello a cui la copia deve essere presentata.

L'autentica si può ottenere da notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco.

Per i documenti depositati ed in possesso di altre amministrazioni, è possibile sottoscrivere una dichiarazione (autocertificazione) attestante che la fotocopia del documento allegata alla dichiarazione è conforme all'originale depositata. In questo caso va allegata alla dichiarazione la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Chi può intervenire: chiunque debba presentare documenti agli uffici pubblici, al posto dell'originale può presentare la copia autenticata dell'originale o autocertificazione attestante la conformità al documento depositato.

Come: è necessario presentarsi all'ufficio ricevente o all'ufficio Servizi Vari con l'originale del documento e le copie da autenticare.

Leggi e regolamenti: D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Tempi e iter: l'autentica è immediata.

Cancellazione anagrafica

Attesta la cancellazione anagrafica della residenza del cittadino, che ha trasferito in altro Comune o all'estero la propria dimora abituale in relazione agli interessi e affari personali.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente.

Carte d'identità per italiani e stranieri (rinnovo, modifiche, smarrimento)

La carta d'identità è un documento di riconoscimento e i dati in essa contenuti hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti.

Nei documenti di riconoscimento il cittadino può decidere se indicare o meno lo stato civile.

La carta d'identità può essere valida per l'espatrio negli Stati Membri della Comunità Europea e in quelli in cui ci sono particolari accordi internazionali.

La carta di identità per i cittadini stranieri è un documento valido solo sul territorio italiano e con validità di 5 anni.

Chi può intervenire: i cittadini italiani che abbiano compiuto i 15 anni possono richiedere la carta di identità anche valida per l'espatrio presso il Comune di residenza. Per coloro che non sono residenti ma dimorano nel comune, è necessario il nulla osta dal Comune di residenza, che viene acquisito d'ufficio.

Tutti i cittadini stranieri che abbiano compiuto i 15 anni e abbiano il regolare permesso di soggiorno e la residenza anagrafica.

Come: è necessario rivolgersi allo sportello Carte d'Identità con tre fotografie formato tessera recenti, un documento di riconoscimento valido. In mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni in possesso di valido documento che devono dichiarare l'identità del richiedente.

Perché il documento sia valido per l'espatrio del cittadino minorenni, i genitori devono sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio.

I cittadini stranieri si devono presentare agli sportelli anagrafici con tre fotografie, il permesso di soggiorno e il passaporto o documento equipollente. In questo caso il documento non è valido per l'espatrio.

Rinnovo

- Per scadenza: bisogna presentarsi allo sportello, con tre fotografie recenti formato tessera uguali, la carta d'identità scaduta (da non troppo tempo) o in scadenza.

- Per cambiamento di dati personali ritenuti errati (nome, cognome e data di nascita): occorre fare richiesta direttamente allo sportello che procederà d'ufficio ad acquisire il certificato necessario.

- Per i cittadini stranieri occorre l'apposita dichiarazione rilasciata dal Consolato o dall'Ambasciata di appartenenza.

- Per variazione di residenza da altro Comune: la carta può essere rinnovata per consentire all'utente di usarla al posto del certificato di residenza; occorre presentare tre fotografie recenti formato tessera uguali e la carta d'identità da rinnovare.

- Per deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e uguali, il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l'identificazione, bisogna compilare e firmare una dichiarazione, su apposito modulo), insieme a un documento valido, in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento, devono dichiarare l'identità del richiedente.

Smarrimento o furto

Occorre fare la denuncia al Comando dei Carabinieri e presentarla all'Ufficio Carte d'identità al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali ed un idoneo documento di riconoscimento; in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, previa esibi-

zione di idoneo documento di riconoscimento, devono dichiarare l'identità del richiedente.

I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno.

La carta d'identità non va plastificata, perché gli uffici eventualmente possano segnarvi eventuali annotazioni e variazioni.

Durata: per i cittadini italiani ha la durata di anni cinque.

Per i cittadini stranieri ha la stessa validità del permesso di soggiorno.

Scadenza: la carta d'identità può essere rinnovata nei sei mesi antecedenti la scadenza o a scadenza avvenuta, in questo caso per il rinnovo bisogna presentare un altro documento valido.

Tempi e iter: la carta d'identità viene rilasciata immediatamente all'interessato.

Costo: € 5,42.

Norme di riferimento:

- R. D. 18.06.1931, n. 773
- D.P. R. 30.12.1965, n. 1656 e successive modifiche ed integrazioni.

Certificati ed estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte)

I registri di Stato civile del Comune attestano il giorno il luogo e l'ora in cui è avvenuta la nascita, il matrimonio o il decesso del cittadino.

I certificati e gli estratti si rilasciano sempre in carta semplice per i residenti e non residenti, purché gli eventi si siano verificati nel Comune di Paternò.

L'estratto dell'atto di nascita viene richiesto, per eventi legati alla preiscrizione ed iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado, per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio civile e religioso, per il riconoscimento di figlio naturale da uno o entrambi i genitori.

L'estratto dell'atto di matrimonio, viene spesso richiesto dalle banche per prestiti o mutui ipotecari, per acquisto di alloggi residenziali in cooperative, per separazione di beni, per divorzi, ecc...

Con l'entrata in vigore delle cosiddette leggi Bassanini, il cittadino può in luogo della presentazione dei rituali certificati presentare un'autocertificazione attestante stati, fatti e qualità della persona, contenuti nei registri di stato civile e di cui l'interessato è a conoscenza.

Come fare: certificati ed estratti si ottengono accedendo direttamente all'ufficio dello Stato Civile, oppure inviando apposita richiesta per fax o a mezzo del servizio postale, allegando l'importo relativo ai diritti Comunali.

Chi può intervenire: ogni cittadino che ne ha interesse può richiedere tali documenti.

Tempi e iter: il rilascio è immediato.

Costi: diritti di segreteria. Tutte le certificazioni vengono rilasciate in carta libera.

Validità: I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Se allo scadere dei sei mesi, le informazioni in esse contenute non hanno subito variazioni, il cittadino può semplicemente dichiararlo in fondo al certificato stesso (senza autenticare la firma) e il certificato sarà ancora valido.

Certificato necroscopico

E' il documento estratto dagli atti di Stato Civile, che serve a certificare le cause della morte di una persona.

Viene spesso richiesto dai cittadini per constatare il tipo di malattia di cui è stato colpito il proprio congiunto.

E' anche richiesto per riliquidazione di pensione, per vitalizi concessi dallo Stato, conseguenti a malattie contratte durante il periodo di lavoro, e per cause di guerra.

A partire da 1998 tale certificato viene rilasciato da parte dell' AUSL o Tribunale di appartenenza, o da parte dell'Ufficio di Stato Civile (solo per i registri in corso).

Come fare: certificati ed estratti si ottengono accedendo direttamente all'ufficio dello Stato Civile oppure inviando apposita richiesta per fax o a mezzo del servizio postale, allegando l'importo relativo ai diritti Comunali.

Nell'istanza deve essere indicato il grado di parentela e la motivazione.

Chi può intervenire: viene rilasciato, su richiesta scritta, solo ai familiari, ai sensi della legge n. 675/96 (sulla tutela della privacy e il trattamento dei dati personali).

Tempi e iter: il rilascio avviene entro tre giorni dalla richiesta.

Costi: tutte le certificazioni vengono rilasciate in carta libera.

Durata: validità illimitata.

Tessera elettorale

La tessera elettorale è necessaria per poter esprimere il proprio diritto al voto. Tale diritto è sancito dalla Costituzione.

E' notificata direttamente alla residenza del cittadino ed è valida per il numero di competizioni elettorali e referendarie nella stessa indicati.

Per i casi di smarrimento, distruzione, bisogna recarsi personalmente presso l'ufficio elettorale e presentare apposita dichiarazione per il rilascio del duplicato della tessera.

Per i casi di non avvenuta consegna per motivi diversi la tessera si potrà ritirare presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

Chi può intervenire: esclusivamente il singolo cittadino, in quanto la tessera elettorale può essere rilasciata solo alla persona interessata.

Costi: nessuno.

Certificato di cittadinanza

Attesta il possesso della cittadinanza del cittadino residente.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Certificato di esito di leva

Attesta l'esito della visita di leva, cui il cittadino è stato sottoposto presso il Distretto Militare di Catania.

Chi può intervenire: il militare congedato, o chiunque ne sia delegato.

Costi: diritti di segreteria

Dispensa dal servizio militare

Può essere richiesta la dispensa dal servizio militare, per gravi motivi, dovuti alla perdita del genitore che provvedeva al sostentamento economico della famiglia, e per altri gravi motivi di salute, presenti all'interno del nucleo familiare.

Chi può intervenire: i componenti della famiglia che intendono avviare il procedimento per la dispensa dal servizio militare.

Costi: nessuno.

Certificato di stato di famiglia

Attesta la composizione del nucleo familiare, legato da vincoli di parentela o di convivenza.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Certificato di stato di famiglia integrale

Attesta la composizione originaria del nucleo familiare, legato da vincoli di parentela o di convivenza, con particolare riguardo alla ricostruzione dell'albero genealogico, degli avi paterni e materni.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Certificato di stato libero

Attesta che il cittadino residente non è legato da vincoli di matrimonio.

Lo stato libero si riacquista con il divorzio o con la morte di uno dei coniugi o con l'annullamento del matrimonio.

La Sacra Rota annulla un matrimonio per difetto di consenso o per matrimonio rato e non consumato.

Chi può interessare: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Certificato di residenza

Attesta la residenza anagrafica del cittadino, cioè il luogo in cui la persona ha dimora abituale.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.
Costi: diritti di segreteria.

Certificato di residenza negativo

Attesta il luogo e la data in cui il cittadino, ha trasferito la propria residenza dal Comune di Paternò presso un altro Comune.

Chi può intervenire: Il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse
Costi: diritti di segreteria.

Certificato di residenza storica

Attesta la residenza anagrafica del cittadino, con tutte le variazioni che si sono verificate, durante tutto il corso dell'esistenza delle vicende del cittadino, negli spostamenti di abitazione all'interno del territorio comunale.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.
Costi: diritti di segreteria.

Certificato di residenza storico negativo

Attesta i movimenti di via, di immigrazione ed emigrazione del cittadino non più residente, fatti durante tutto il periodo della propria residenza nel Comune di Paternò.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.
Costi: diritti di segreteria.

Certificato di godimento dei diritti politici

Attesta che il cittadino è iscritto nelle liste elettorali del Comune di Paternò e gode dei diritti civili e politici.

I requisiti per accedere al suddetto certificato sono la maggiore età ed essere residente nel Comune di Paternò e farne richiesta verbale presso l'Ufficio Elettorale.

E' un documento indispensabile per la partecipazione del cittadino quale candidato alle elezioni amministrative, provinciali, regionali, nazionali ed europee.

Se deve essere presentato ad una Pubblica Amministrazione o al gestore di un servizio pubblico questo certificato può essere sostituito dall'autocertificazione.

L'autocertificazione è una dichiarazione che il cittadino può rendere e che sostituisce a tutti gli effetti i certificati rilasciati dal Comune.

Per autocertificare il godimento dei diritti politici e l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune basta dichiararlo su un foglio di carta bianca e mettere la propria firma, oppure si può utilizzare il modulo disponibile presso i competenti uffici demografici ed elettorali del Comune.

La firma sulla dichiarazione non deve essere autenticata.

I soggetti privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione. Quindi se si deve presentare il certificato ad un soggetto privato, conviene prima chie-

dergli se accetta l'autocertificazione, in caso contrario bisogna recarsi al Comune e farsi rilasciare il certificato.

Se il certificato serve per l'iscrizione alle scuole o all'università o per la motorizzazione civile, deve essere obbligatoriamente sostituito dall'autocertificazione.

Le autocertificazioni hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. In questo caso sono valide per sei mesi.

La Pubblica Amministrazione deve sempre accettare l'autocertificazione.

Chi può intervenire: esclusivamente il singolo cittadino, o un suo delegato.

Costi: i diritti di segreteria.

Certificato contestuale

Attesta complessivamente diversi certificati in uno (da un minimo di due ad un massimo di cinque), e cioè: la residenza anagrafica, la cittadinanza, lo stato libero, la nascita e lo stato di famiglia.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Cittadinanza italiana, acquisizione

La cittadinanza è la prova di appartenenza allo Stato Italiano e serve per potersi avvalere dei diritti che da essa discendono.

L'atto viene redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Chi può intervenire: può essere richiesta da un cittadino straniero che rientri in uno dei seguenti casi:

- 1) cittadino straniero di origine Italiana (per esempio discendente da cittadini Italiani), nato in Italia o ivi residente da almeno tre anni;
- 2) cittadino comunitario che vive nel territorio italiano ininterrottamente da almeno 4 anni (naturalizzazione per residenza);
- 3) cittadino apolide o rifugiato politico residente in Italia da almeno 5 anni (naturalizzazione per residenza);
- 4) cittadino extracomunitario residente in Italia ininterrottamente da almeno 10 anni (naturalizzazione per residenza);
- 5) cittadino straniero sposato con cittadino Italiano e residente in Italia da almeno 6 mesi (se residente all'estero occorrono 3 anni di matrimonio);
- 6) straniero maggiorenne adottato da cittadino Italiano, residente in Italia da almeno 5 anni;
- 7) cittadino straniero che abbia prestato servizio presso lo Stato Italiano;
- 8) cittadino straniero nato sul territorio Italiano e qui residente fino alla maggiore età: tra il 18° e il 19° anno di età l'interessato deve presentare la documentazione richiesta all'Ufficio demografico del Comune, che accerterà il possesso dei requisiti per poi procedere all'attribuzione della cittadinanza Italiana.

Come fare: nei casi 1), 2), 3), 4), 6), 7) bisogna presentare una domanda in bollo direttamente alla Prefettura per ottenere l'attribuzione della cittadinanza italiana con Decreto del Presidente della Repubblica.

Nel caso 5) trascorsi sei mesi di residenza e di matrimonio, la domanda va presentata in bollo direttamente alla Prefettura (dove si ritira l'elenco dei documenti da presentare).

In caso di residenza all'estero, trascorsi tre anni dal matrimonio, la domanda deve essere presentata al più vicino consolato italiano (Decreto del Ministero dell'Interno).

Nel caso 8) bisogna fare una domanda verbale, portando l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza straniera, la documentazione relativa alla residenza italiana all'Ufficio Demografico del Comune, che accerterà il possesso dei requisiti per poi procedere all'attribuzione della cittadinanza italiana.

L'Ufficio del Comune, una volta ricevuto il decreto di attribuzione della cittadinanza, invia una lettera di notifica all'interessato che entro sei mesi, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle leggi dello Stato.

Il giuramento si svolge di fronte al Sindaco e due testimoni.

La cittadinanza viene acquisita il giorno successivo al giuramento.

La trascrizione del decreto avviene subito dopo il giuramento.

Passati 6 mesi il decreto perde il suo valore.

Copia integrale dell'atto di nascita, matrimonio, morte

La copia integrale degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio morte) consiste nella fotocopia degli atti.

Viene richiesta di solito al cittadino a corredo di un procedimento presso una pubblica Amministrazione.

La copia integrale dell'atto di nascita viene spesso richiesta per le pubblicazioni matrimoniali.

Come fare: la copia integrale può essere rilasciata solo al cittadino interessato, previa istanza motivata da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.

Dove andare: presso l'Ufficio dello stato civile del Comune in cui è registrato l'atto di nascita, matrimonio e morte.

Chi può intervenire: il cittadino interessato.

Tempi e iter: La consegna del documento avviene entro tre giorni dalla richiesta.

Costi: Nessuno.

Diritto dei genitori a non riconoscere il figlio al momento del parto

E' un diritto sancito dalla legge, concesso al momento del parto ad entrambi i genitori, o ad uno di essi con la facoltà di non riconoscere i figli naturali (cioè nati fuori del matrimonio).

Il neonato che non viene riconosciuto da nessuno dei genitori potrà essere adottato.

Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello Stato Civile, dà il nome e cognome al neonato alla presenza del medico o dell'ostetrica che ha assistito al parto della madre naturale, che non intende essere nominata.

Nel caso in cui entrambi i genitori non riconoscono il figlio naturale, sia la struttura sanitaria che l'ufficiale dello Stato Civile presso il quale viene dichiarata la nascita, sono tenuti a trasmettere la segnalazione e la copia integrale di nascita al Tribunale per i Minorenni, il quale dispone l'apertura della procedura di adottabilità, e della tutela del minore.

Diverso è il caso in cui uno o entrambi i genitori non possono riconoscere il figlio in quanto entrambi minori di anni 16.

In tal caso la procedura di adottabilità è rinviata d'ufficio fino al compimento del 16 anno di età del genitore naturale, purché si siano verificate situazioni d'inserimento adatte al minore.

Dove andare: rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune, che redigerà l'atto di Stato Civile con gli intervenuti.

Chi può intervenire: il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto, e l'Ufficiale dello Stato Civile e personale delegato del servizio sociale.

Costi: nessuno.

Divorzio all'estero

Con la nuova riforma del Diritto Internazionale Privato è possibile rendere efficace nel territorio nazionale la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di uno Stato Estero, riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia.

Chi può intervenire: i cittadini che trovandosi all'estero hanno già ottenuto la sentenza di divorzio.

Come: l'interessato, o un suo delegato, dovrà presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente, la richiesta di trascrizione della sentenza con la presenza di due testimoni.

Il cittadino italiano, residente all'estero potrà eventualmente presentare la documentazione all'Autorità Diplomatica italiana, che provvederà ad inoltrarla all'ufficio di Stato Civile Italiano competente, a seconda del Comune in cui è stato registrato l'atto di matrimonio.

Tempi e iter: l'Ufficiale di Stato Civile, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, provvede alla trascrizione della sentenza e ai relativi adempimenti e comunicazioni all'Ufficio Anagrafe ed all'Ufficio Elettorale.

Divorzio, annullamento di matrimonio

Con il procedimento del divorzio, il Tribunale provvede a emettere una sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

La sentenza di cessazione degli effetti civili si ha per il matrimonio religioso.

La sentenza di scioglimento si ha per il matrimonio civile.

Chi può intervenire: la domanda per ottenere il divorzio può essere fatta da

entrambi i coniugi consensualmente o da uno solo dei due, dopo 3 anni di separazione legale.

Come: il Tribunale prima di decidere, valuta le opportunità di ripresa del vincolo matrimoniale. La copia della sentenza di divorzio viene trasmessa d'ufficio dal Tribunale, allo Stato Civile del Comune dove era stato celebrato il matrimonio.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve la sentenza, per la sola annotazione nei registri di Stato Civile, e trasmette la comunicazione ai Comuni di nascita e di residenza degli interessati per le opportune variazioni.

Nel caso di annullamento di matrimonio religioso, la sentenza di nullità di matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico, per acquistare valore agli effetti civili deve essere dichiarata efficace dalla Corte d'Appello competente che, successivamente, provvederà a trasmetterla al Comune ove era stato celebrato il matrimonio; la sentenza annulla gli effetti del vincolo matrimoniale fin dal momento in cui tale vincolo è venuto a costituirsi.

Lo stato civile dei due ex coniugi ritorna nel medesimo stato in cui si trovava prima della celebrazione del matrimonio e cioè quello di "stato libero".

Costi: nessuno.

Esistenza in vita

Si attesta che il cittadino è vivente.

Il suo rilascio è abitualmente richiesto per uso pensionistico, da consegnare annualmente all'Ufficio Postale al momento del ritiro della pensione. Certifica che il cittadino beneficiario della pensione è vivente.

Chi può intervenire: il cittadino richiedente, o chiunque ne abbia interesse.

Costi: diritti di segreteria.

Iscrizione anagrafica

Per immigrazione si intende il trasferimento del cittadino, che viene da un altro Comune, per prendere dimora nel Comune di Paternò.

Insieme al cambio di residenza anagrafica avviene anche la procedura per il cambio dell'indirizzo sulla patente di guida e/o sul libretto di circolazione di tutti i componenti del nucleo familiare in possesso di una patente di guida o di almeno un veicolo. Pertanto, al momento della richiesta del cambio di residenza, devono essere presentati anche tutti i dati relativi alla patente e/o al libretto di circolazione degli interessati.

Per inoltrare istanza di acquisizione della residenza bisogna dimorare abitualmente nel comune di Paternò.

Entro 20 giorni dal cambio di residenza, il diretto interessato (o un componente il nucleo familiare maggiorenne se il cambio riguarda l'intero nucleo familiare) deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe e compilare l'apposito modulo.

Se c'è unione di due nuclei familiari, deve essere presente anche un componente maggiorenne della famiglia accogliente.

Se il richiedente va ad abitare presso una convivenza (Polizia di Stato, Carabinieri residenze protette, parrocchie), la richiesta deve essere fatta dal responsabile della convivenza.

Il Comando dei vigili urbani, ricevuta la richiesta dall'Ufficio Anagrafe, effettua le dovute informazioni di rito per accettare la residenza anagrafica del richiedente.

L'Ufficiale di Anagrafe cura la compilazione in ogni sua parte dell'apposito modello e lo trasmette al Comune di ultima residenza, ai fini della cancellazione dallo stesso, per essere iscritto nel Comune di Paternò.

Per richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune bisogna produrre la seguente documentazione:

- carta di identità e codice fiscale di tutti gli interessati al cambio di residenza;
- dati relativi alla patente e ai veicoli posseduti dagli interessati per compilare l'apposito modulo per la Motorizzazione Civile.

Il procedimento si svolge come segue:

- richiesta verbale e compilazione dell'apposito modulo;
- compilazione del modello ministeriale APR4;
- compilazione del modulo per la Motorizzazione Civile;
- rilascio della ricevuta;
- eventuale accertamento da parte del comune dell'effettivo cambio di residenza;
- invio della pratica al comune di provenienza per la cancellazione dagli archivi;
- conferma della cancellazione;
- iscrizione nei registri della popolazione residente a Paternò;
- comunicazione scritta al richiedente dell'avvenuta registrazione.

I presupposti essenziali per chiedere la residenza sono:

- dimora abituale con occupazione di fatto del luogo prescelto;
- rapporti sociali o familiari;
- volontà di risiedere.

La ricevuta rilasciata dall'ufficio competente al momento della richiesta deve essere conservata insieme alla patente e al libretto di circolazione dei veicoli posseduti fino all'arrivo del tagliando della Motorizzazione Civile con il nuovo indirizzo.

Questo tagliando arriverà a casa del richiedente per posta entro 180 giorni dalla data di iscrizione anagrafica.

Si consiglia di comunicare il cambio di residenza all'Ufficio Tributi, ecc.

Iscrizione anagrafica di cittadini italiani e stranieri

E' la dichiarazione di residenza di una persona con provenienza dall'estero o da altro Comune.

Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente.

Chi può intervenire: per legge tutti coloro che spostano la propria dimora abituale, ovvero la propria residenza, dall'estero o da un altro Comune, hanno l'obbligo di dichiarare la nuova residenza.

Come: è necessario compilare l'apposito modulo, distribuito dagli Uffici di Anagrafe.

In esso bisogna dichiarare le proprie generalità, il luogo di provenienza (Comune Italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune.

Su altro questionario predisposto indicare la titolarità di qualsiasi categoria di patente di guida italiana, nonché l'eventuale proprietà di veicoli.

Se italiani, esibire un documento di identità.

Se stranieri esibire il passaporto e il permesso di soggiorno in originale ed in fotocopia da lasciare agli atti.

Tempi e iter: la pratica di immigrazione verrà inviata al Comune di provenienza per la presa d'atto dopo aver effettuato un accertamento della dimora abituale tramite il Comando di Polizia Municipale.

L'iscrizione al Comune di residenza avverrà dopo la restituzione del modulo compilato con l'annotazione della presa d'atto del Comune di provenienza.

Istituzione di nuovi nuclei familiari

E' l'unione anagrafica di cittadini non legati da vincoli di parentela o di matrimonio e residenti nello stesso indirizzo.

Chi può intervenire: cittadini che intendono formalizzare la propria convivenza.

Come: richiesta su modulo in distribuzione agli sportelli anagrafici.

Presentare documento di identità dei richiedenti ed eventuali altri documenti integrativi.

L'istanza di istituzione del foglio di convivenza deve essere presentata da almeno un componente maggiorenne.

Qualora nel nucleo familiare da istituire è presente un componente minorenni, occorre la dichiarazione di assenso da parte del genitore, a voler trasferire dal proprio nucleo familiare il minore uscente.

Tempi e iter: a seguito della richiesta, la Polizia Municipale effettua gli accertamenti del caso. Se la domanda non viene accolta gli interessati ricevono una comunicazione in merito. La pratica si conclude in 30 giorni.

Libretto di lavoro

E' un documento necessario per l'iscrizione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego (ex Ufficio di Collocamento), e per poter svolgere regolare attività lavorativa. Può richiedere il rilascio del libretto di lavoro chiunque abbia compiuto 14 anni, appartenga agli Stati Membri della CEE e sia residente nel territorio italiano.

Come: occorre presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti di un documento d'identità valido, per i cittadini comunitari il permesso di soggiorno.

In caso di furto o smarrimento bisogna fare una denuncia all'Ufficiale di Anagrafe, farlo vistare dalla Sezione Circostrizionale per l'impiego, quindi richiedere il rilascio di un duplicato del libretto di lavoro agli uffici anagrafici, presentando la denuncia e un documento di identità valido.

Durata :il libretto di lavoro ha validità illimitata.

Tempi e iter: il libretto di lavoro viene rilasciato immediatamente.

Costi: diritti di segreteria.

Nascita avvenuta all'estero, trascrizione

E' un procedimento che permette l'iscrizione nei registri di Stato Civile italiano degli atti di nascita di cittadini italiani nati all'estero.

Chi può intervenire: persone nate all'estero da genitori italiani o da un genitore italiano.

Coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita.

Come:

- 1) Solitamente l'atto di nascita perviene all'Ufficio dello Stato Civile per la trascrizione nei registri di stato civile direttamente da Consolati o Ambasciate italiane su richiesta dell'interessato, o dei genitori residenti all'estero.
- 2) A richiesta dell'interessato, previa consegna dell'atto di nascita all'Ufficio di stato civile competente. Occorre presentarsi con documento di identità, 2 testimoni e con l'originale dell'atto di nascita tradotto con firma legalizzata, se prevista.

Tempi e iter:

- 1) tutta la documentazione giunge all'Ufficio Nascite direttamente dai Consolati e Ambasciate Italiane all'estero e può essere trascritta dopo gli accertamenti per determinarne la competenza. A trascrizione avvenuta si possono rilasciare i certificati di nascita.
- 2) In questo caso l'Ufficio trascrive nei registri comunali l'atto di nascita presentato dall'interessato.

Pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento, consegna libretto

Le pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento sono concesse dal Ministero dell'Interno, tramite la locale Prefettura.

Il libretto nominativo di invalidità è necessario per poter ritirare la pensione di invalidità e/o l'assegno di indennità di accompagnamento.

A chi sono concesse: a persone riconosciute invalide civili dalla Commissione Medica Sanitaria Provinciale.

Come: bisogna trasmettere un'istanza alla Commissione Medica Sanitaria Provinciale con la quale l'interessato chiede di essere sottoposto/a a visita medica.

Successivamente, le pensioni di invalidità e/o l'indennità di accompagnamento sono erogate dall'INPS locale, mediante accredito in conto corrente bancario o

postale o direttamente riscosse all'ufficio postale, dall'interessato.

Tempi e iter: la Commissione Medica Sanitaria Provinciale decide entro sei mesi, quindi i libretti nominativi vengono trasmessi dall'INPS locale direttamente agli interessati.

Il Comune provvede all'autentica della foto e della firma dell'interessato. Lo stesso servizio è garantito agli invalidi impossibilitati per gravi motivi di salute.

Costi: nessuno.

Dove: per questo servizio, provvede un dipendente appositamente delegato a svolgere le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, il quale è anche autorizzato a svolgere servizio a domicilio, per quanto riguarda la consegna dei libretti e l'autentica della firma.

Residenza, cambio su patente e libretto

Solitamente quando si cambia la residenza o l'abitazione, gli Uffici anagrafici fanno compilare un modulo per dichiarare la proprietà di eventuali veicoli e la titolarità di qualsiasi categoria di patente per ciascun componente che effettua il cambio.

Chi può intervenire: la dichiarazione deve essere fatta dall'intestatario della scheda del nucleo familiare che presenta il cambio di abitazione.

Come: per ogni componente del nucleo con patente, si deve fornire in un modulo:

- dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita);
- estremi della patente (categoria, numero, data e luogo del rilascio, autorità che l'ha rilasciata).

Per ogni veicolo si deve fornire:

- dati del proprietario;
- estremi del veicolo (targa).

Il modulo timbrato e firmato dall'impiegato dell'Anagrafe, viene consegnato all'interessato che deve conservarlo assieme alla patente di guida a dimostrazione dell'avvenuta richiesta di aggiornamento del documento, in attesa di ricevere per posta dal Ministero dei Trasporti il tagliando definitivo di convalida da apporre sulla patente e sul libretto di circolazione.

Scadenza: il tagliando definitivo di cambio abitazione, da mettere sulla patente e sul libretto di circolazione, arriva per posta al nuovo indirizzo entro 60 giorni.

Tempi e iter: 60 giorni.

Costi: nessuno.

Rettifica di dati anagrafici

E' la correzione o l'aggiornamento di dati personali (data e luogo nascita, nome e cognome ecc.) contenuti negli Archivi anagrafici del Comune.

Chi può intervenire: il cittadino italiano o straniero che rilevi errori su attestati o certificazioni che lo riguardano.

Come: occorre far rilevare presso gli Sportelli anagrafici gli eventuali errori contenuti.

Se il cittadino è in possesso della documentazione che prova l'errore può inviare anche per posta la richiesta di correzione.

I cittadini stranieri devono presentare l'apposita dichiarazione del Consolato o Ambasciata di appartenenza.

Tempi e iter: l'Ufficio di Anagrafe provvederà d'ufficio ad acquisire il certificato e correggere l'errore.

Costi: nessun costo.

Rettifica e/o correzione di atti di stato civile

La rettifica di atti dello stato civile, o la correzione di errori e dati contenuti nel singolo atto di Stato Civile, può essere di nascita, di matrimonio e di morte.

Come fare: il cittadino deve far rilevare presso lo sportello dell'ufficio dello Stato Civile, che in atti che lo interessano sono contenuti degli errori materiali di trascrizione.

Sussistono due casi in cui l'atto di stato civile può essere rettificato:

- a) la rettifica e/o correzione promossa d'ufficio da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, per errori materiali semplici contenuti negli atti predetti;
- b) la rettifica promossa su istanza di parte tramite un avvocato, che deve tutelare i diritti del cittadino, per errori materiali complessi contenuti nei medesimi atti.

Chi può intervenire: un avvocato di fiducia, o l'Ufficiale dello Stato Civile ed il cittadino interessato.

Tempi e iter: 60 giorni per le rettifiche del Tribunale, ed a vista per le correzioni di errori da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Costi: nessun costo se promossa d'Ufficio, se promossa tramite avvocato, occorre pagare le competenze che spettano al professionista incaricato.

Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita

E' la formulazione di un atto pubblico, da iscrivere nei registri di Stato Civile. Ciò si verifica quando vengono alla luce dei bambini, nati al di fuori del matrimonio e che sono denominati figli naturali. Si provvede al riconoscimento di figlio naturale, quando uno dei due genitori non aveva compiuto 16 anni al momento della nascita, o che non poteva essere presente al momento della dichiarazione di nascita, per cui occorre provvedere al riconoscimento del minore innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, oppure nel caso specifico di figlio naturale, già iscritto quale figlio di ignoti.

Come fare: per il riconoscimento occorre la presenza di due testimoni idonei, la presenza dell'interessato al riconoscimento ed il genitore già maggiorenne, che deve riconoscere il bambino e dare il consenso al riconoscimento.

Alla presenza degli intervenuti si stipula un atto pubblico, che verrà poi sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile e dagli stessi intervenuti.

I documenti occorrenti sono i seguenti: Estratto dell'atto di nascita del minore con le generalità, istanza di riconoscimento su modello prestampato, stato di famiglia o di convivenza.

Chi può intervenire: solo il richiedente, che ha compiuto 16 anni, il genitore maggiorenne, o entrambi i genitori qualora sia stato iscritto come bambino nato da genitori ignoti, perché inferiori ad anni 16 all'atto della nascita del bambino, e due testimoni.

Tempi e orari: il riconoscimento del minore si effettua presso l'Ufficio dello Stato Civile.

Costi: una marca da bollo da € 10,33.

Informazioni generali sulla leva

Al compimento del 18° anno di età ogni cittadino maschio residente viene sottoposto alla visita di leva.

I giovani sono chiamati alla visita nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.

I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze Armate, determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

Il Comune invia all'interessato un precetto dove sono indicati il giorno ed il luogo della visita.

L'interessato deve quindi andare in Comune con il precetto a ritirare la cartolina di viaggio. Infatti coloro che risiedono fuori dal Comune dove ha sede il Consiglio di Leva, ricevono dei tagliandi di viaggio che permettono di raggiungere gratuitamente la sede del Consiglio e ritornare al proprio domicilio.

I giovani che non intendono chiedere un beneficio di leva devono presentarsi nel giorno indicato presso il Consiglio di Leva, portando un documento di riconoscimento, il tesserino del codice fiscale e la documentazione sanitaria riguardante eventuali infermità. La visita di leva ha lo scopo di accertare se il giovane è idoneo a prestare il servizio militare.

Normalmente dura 2 o 3 giorni, ma può anche prolungarsi per coloro che vengono inviati in osservazione all'Ospedale Militare territoriale.

La visita consiste in:

- accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio;
- visita medica generale;
- visite specialistiche;
- test psico-attitudinali;
- colloquio individuale.

Al termine della visita il giovane può risultare:

- *idoneo - rivedibile* a causa di infermità ritenuta sanabile (il giovane sarà richiamato alla visita l'anno successivo);

- *riformato*, cioè non idoneo.

Gli arruolati che desiderano prestare il servizio di leva nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia o nei Vigili del Fuoco devono presentare un'apposita domanda presso gli organi specifici di competenza entro il decimo giorno successivo al trimestre di arruolamento.

Servizio sostitutivo di leva

I giovani che desiderano prestare il servizio sostitutivo di leva nei corpi di Polizia Municipale e delle Guardie Provinciali, o in attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali, o in attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, possono presentare un'apposita domanda al momento della visita di leva. La domanda può essere presentata anche all'Ufficio Leva di appartenenza almeno 6 mesi prima che cessi per l'interessato il diritto al rinvio.

Obiezione di coscienza, servizio civile

Chi non accetta l'arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato per motivi religiosi, filosofici o morali, può adempiere agli obblighi di leva prestando un servizio civile in sostituzione di quello militare.

I giovani riconosciuti idonei alla visita di leva che intendono espletare il servizio civile devono presentare un'apposita domanda al Distretto Militare di Catania.

Foglio matricolare

E' l'atto che contiene tutto quanto riguarda la posizione militare del cittadino e serve per la ricostruzione della pensione o riconoscimenti di vitalizi concessi dallo stato.

Come fare: la ricostruzione del foglio matricolare, avviene su istanza del cittadino, o su istanza del Distretto Militare.

Dove andare: rivolgersi al Distretto Militare di Catania e all'ufficio leva del Comune.

Chi può intervenire: esclusivamente il richiedente.

Rinvii ed esenzioni

Il rinvio può essere richiesto dallo studente impegnato negli studi universitari, e si convalida previo accertamento dei requisiti di studio posseduti e degli esami sostenuti.

Eventuali esenzioni possono essere concesse dietro presentazione di documentazione comprovante le motivazioni che inducono a richiedere l'esenzione dal servizio militare.

Chi può intervenire: lo studente universitario o i componenti della famiglia che intendono avviare il procedimento per l'esenzione dal servizio militare.

Costi: nessuno.

Vidimazione congedi militari

E' un servizio che viene svolto nell'interesse del militare, per l'apposizione della firma da parte del Sindaco o dal suo delegato, nel congedo, per la relativa registrazione nei ruoli matricolari comunali.

Come fare: recarsi presso l'Ufficio Leva, che provvederà alla vidimazione del congedo, con l'apposizione dei relativi timbri.

Chi può intervenire: il militare congedato.

Tempi e iter: a vidimazione avviene immediatamente.

Costi: nessuno.

Separazione dei beni

E' una dichiarazione di volontà di scelta del regime della separazione dei beni, in sede di pubblicazione matrimoniale.

Come fare: la separazione dei beni si può fare anche dopo la celebrazione del matrimonio: occorre stipulare un atto dal notaio, il quale, eseguite le dovute registrazioni, trasmetterà l'atto da annotare nei registri di matrimonio dello Stato Civile.

Dove andare: rivolgersi ad un notaio di fiducia, che provvederà a trasmettere l'atto stipulato al Comune dove è stato celebrato il matrimonio per la dovuta annotazione.

Chi può intervenire: i coniugi interessati.

Tempi e iter: circa un mese.

Costi: il pagamento delle competenze al notaio incaricato.

Archivio di Stato Civile

Presso l'Archivio dello Stato Civile, sono depositati i registri degli atti di nascita, matrimonio e morte a partire dal 1825 fino alla data odierna.

Rivestono un'importanza fondamentale per quanto attiene le varie vicende anagrafiche del cittadino dalla nascita fino alla morte.

Per la compilazione dei certificati di Stato Civile tutti i dati relativi vengono attinti dagli appositi registri.

Oggi tutti i dati contenuti nei predetti registri, possono essere dichiarati con modello di autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

Anteriormente al 1825, gli atti che riguardavano le nascite, i matrimoni e i decessi, venivano curati e redatti nei registri parrocchiali della Chiesa Madre - e depositati oggi nell'Archivio della chiesa del Monastero.